S. 113/12 T. A.

126/2009 421 413 Risuse/men To

REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 126/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 16.7.2012 e vertente

TRA

Comite Alessandro (C.F. CMTLSN68C12A091H), rapp.to e difeso dall'avv. Antonietta Orlando, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Bocchini, in Napoli, via Filangieri n. 21

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 26.4.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: accoglimento della domanda così come proposta in atto di citazione, le cui conclusioni si abbiano per integralmente richiamate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 24.9.2009 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 11.1.2010, Comite Alessandro esponeva: di essere proprietario di un immobile sito in Agropoli (SA) alla località Mattine, identificato nel catasto fabbricati del Comune di Agropoli al Foglio 4, part. 353, sub 125; che nella notte del 22 ottobre 2005, alle ore 05.00 circa, lo straripamento del fiume Solofrone, in seguito alla rottura degli argini, aveva comportato l'inondazione dei terreni circostanti in località Mattine devastando anche

hi.

pf

l'immobile del ricorrente; che, in particolare, nel box-garage dell'istante, posto al di sotto del livello stradale, l'acqua aveva invaso il locale, danneggiando irreparabilmente la motocicletta Yamaha Majesty 250, targ. CG98813, acquistata al prezzo di euro 4.590,00; che lo straripamento era dovuto alle cattive condizioni in cui versava il predetto corso d'acqua; che il danno complessivo subito dal ricorrente ammonterebbe a circa € 5.000,00, comprensivo dei costi sostenuti per il lavaggio dell'auto Ford Fiesta sempre di proprietà del ricorrente.

Tanto premesso, conveniva pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa ed espletata la prova per testi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, in primis, evidenziato che il ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti dai veicoli custoditi nel proprio box a seguito dell'esondazione del 22.10.2005.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie il ricorrente si è qualificato proprietario dei beni danneggiati, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti jure proprio.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso e documentato che il cespite di cui è causa sia di proprietà del ricorrente Comite Alessandro (cfr. l'atto per notar Fasano del 7.11.2001, in atti), così come il motociclo ivi custodito (cfr. la fattura del 28.4.2005 e la carta di circolazione), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità del ricorrente (cfr. anche le deposizioni dei testi escussi e la documentazione fotografica in atti) e che questi abbia diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

2)Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la legittimazione passiva dell'ente resistente, al quale è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali degli argini, oltre che la insufficiente manutenzione e pulizia del letto dei corsi d'acqua. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della

pf

hi

Regione Campania. Invero, le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione dei corsi d'acqua naturale (qual è il torrente Solofrone), spettano alla Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3)Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti, anche fotografica, è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 22.10.2005, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente che scorre nei pressi del Parco Mari Silvi (identificato dai testi nel Solofrone), rotti gli argini, è esondato, invadendo i terreni sottostanti e, tra l'altro, la proprietà del ricorrente (cfr. i verbali e le relazioni di servizio del comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno). D'altronde, sia dalla relazione d'intervento dei VV.FF., sia delle deposizioni dei testi escussi emerge che il corso d'acqua in questione era in pessimo stato di manutenzione, pieno di detriti, sedimenti, rifiuti vari e quant'altro e che tale massa d'acqua e detriti era, appunto, fuoriuscita dal Solofrone.

In siffatta situazione, risulta di tutta evidenza che la causa della esondazione dell'acqua, ovvero della rottura della sponda dell'argine del corso in questione, è dovuta allo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo, che era all'epoca pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata un gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere, e che, proprio per gli accertati impedimenti al libero deflusso delle acque ed innanzi menzionati, non appena ha ricevuto acque in una quantità superiore alla portata ordinaria, il torrente ha subito la rottura dell'argine con la conseguente tracimazione.

In particolare, il teste di parte ricorrente, escusso all'udienza del 17.02.2011, Scaperrotta Gianluca, testualmente ha riferito: << ricordo che nella notte del 22 ottobre del 2005 il torrente Solofrone esondò dopo la rottura degli argini, in località Mattine. Le acque invasero i piani seminterrati adibiti a garage del vicino gruppo di case. Il garage del sig. Comite fu allagato ed il fango danneggiò in modo irrimediabile la

igio in modo irrimed

f. i.

motocicletta Yamaha 250 che fu rottamata... Ricordo che l'alveo era ingombro di vegetazione e legname che ostacolavano il deflusso delle acque. Dopo l'evento sono stati effettuati lavori di ripristino dell'alveo per cui non si sono più ripetute le esondazioni>>. Tali circostanze sono state, altresì, confermate dall'altro teste di parte ricorrente, il luogotenente della Polizia Municipale di Agropoli, Cauceglia Sergio, il quale ha confermato che nella notte del 22 ottobre del 2005 le acque del fiume Solofrone causarono la rottura degli argini nel tratto che attraversa la località Mattine di Agropoli e che di conseguenza avvenne l'inondazione completa dei terreni circostanti tra cui anche l'immobile di proprietà del ricorrente; ha confermato, inoltre, che le acque del predetto fiume sgorgano a mare attraverso un bocchettone di modeste dimensioni, allocato in un ponticello, che in occasione delle piogge torrenziali crea l'effetto tappo per le sterpaglie trascinate dalle correnti, dichiarando testualmente: <<il punto di esondazione del fiume Solofrone è posto immediatamente a tergo del parco ove è situato l'immobile del sig. Comite Alessandro; dal sopralluogo effettuato nella mattinata del 22 ottobre dell'anno 2005 nel punto di esondazione si era creata o formata una barriera di tronchi, arbusti e detriti vari che non consentivano il regolare deflusso delle acque. Lo stato di manutenzione degli argini e del letto del fiume non erano adeguati>>. In merito ai danni lamentati dal Comite, inoltre, il teste Cauceglia ha riferito: << ricordo che il box era completamente invaso dall'acqua e tra le masserizie vi era una moto di marca Yamaha, io mi sono preoccupato di coordinare i vigili del fuoco per tirare fuori l'acqua... la moto era completamente coperta da fango e per essere rimessa in condizione di marcia ha dovuto subire sicuramente un intervento>>.

La dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo allegata, non è stata provata dalla convenuta, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Del resto, questo giudice ha già accertato in altre vertenze, sulla scorta di consulenze tecniche d'ufficio, che al momento degli eventi piovosi del 21 e 22 ottobre i fiumi ed i canali, nel territorio di Agropoli, presentavano una condizione di manutenzione ordinaria assente e che le precipitazioni, sicuramente abbondanti, non sono state di carattere eccezionale. Ad esempio, come ben noto alle parti, che lo hanno ricordato nei propri atti difensivi (cfr. la comparsa conclusionale attorea), il ctu ing. D'Amato, nominato in altro procedimento per valutare il nesso di causalità tra l'evento occorso ed i danni lamentati a seguito dell'esondazione del predetto "Solofrone", così ha concluso: << l'area è soggetta ad esondazione con periodo di ritorno T=30 anni nell'ipotesi meno cautelativa; pertanto si può affermare che l'evento del 21 e 22 ottobre 2005 non è eccezionale, ma statisticamente si può ritenere che può ripetersi negli anni futuri con una certa regolarità. Pertanto si può affermare che per evitare il verificarsi di regolari esondazioni nel prossimo futuro debbano essere realizzate difese spondali atte a contenere le portate massime defluenti nel fiume Solofrone e nel contempo provvedere alla manutenzione dell'alveo con regolarità al fine di eliminare ostruzioni dovute a depositi di materiale lapideo grossolano, tronchi di alberi

ssoiano, ironem ai

his

trasportati dalla corrente, arbusti ed altro che impediscono di fatto il regolare deflusso delle acque. Dallo stato di abbandono del tratto di alveo riscontrato in fase di sopralluogo del 28 Marzo 2008 e dalla mancata realizzazione di interventi successivamente alla data dell'evento, si può ritenere che al momento degli eventi piovosi del 21 e 22 Ottobre 2005 il fiume Solofrone presentava una condizione di manutenzione ordinaria assente. E' stato acclarato che il fiume Solofrone in corrispondenza dell'area in esame può sondare regolarmente, mediamente con periodo di ritorno T=30 anni, come peraltro evidenziato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico regionale sinistra Sele e quindi ciò che si è verificato durante gli eventi piovosi del 21 e 22 ottobre 2005 non è da considerarsi eccezionale>> (cfr. TRAP Napoli n.108/09; n.73/09; n.107/09; n.128/2009).

Ai fini della quantificazione del danno, va evidenziato che i testi escussi hanno confermato che il locale box attoreo è stato inondato e che le acque, miste a fango e detriti, hanno gravemente danneggiato la motocicletta Yamaha Majesty 250, targ. CG98813 (cfr. anche le foto in atti).

Il ricorrente assume che la moto (acquistata il 28.4.2005 per euro 4.590,00: cfr. la fattura e la ricevuta di prenotazione e di versamento dell'acconto), a causa di quanto avvenuto, è risultata inservibile e di impossibile riparazione (cfr. il preventivo di spesa di euro 10.975,36 per la riparazione, versato in atti), tant'è che è stata avviata per la demolizione il 11.11.2005 (cfr. il documento di trasporto), ragion per cui il danno può equitativamente stimarsi pari al valore di mercato del bene all'epoca dei fatti, ossia pari a circa euro 2.900,00 (cfr. la documentazione comprovante le valutazioni di mercato prodotta dal ricorrente), tenuto conto del verosimile stato del bene (quale risultante dalle foto e dalla circostanza della intervenuta sospensione della copertura assicurativa risalente al 17.10.2005).

Non vi è prova del fatto che siano stati danneggiati altri beni di un qualche valore (cfr. la documentazione fotografica in atti).

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2.900,00.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (22.10.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al decisum, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da Comite Alessandro e nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Comite Alessandro dell'importo di € 2.900,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 108,00 per spese, € 765,00 per diritti ed € 970,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso a Napoli il 16.7.2012

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Anna Maria FRASCA

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 3-10-12

IL CANCELLIERE

L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Anna Maria FRASCA